

*ANTICIPO SUI CONSUMI DI GAS – QUALIFICAZIONE COME GARANZIA - FRUTTUSITÀ*

---

*La somma elargita a favore del soggetto somministrante di gas quale anticipo sui consumi è da considerarsi come garanzia dell'adempimento della corrispettiva obbligazione retributiva del soggetto somministrato.*

*Pertanto, tale somma è fruttifera e sulla stessa maturano interessi.*

*Questo è il principio affermato nella sentenza n. 495/2008 dal Giudice di Pace del Mandamento di Velletri.*

GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI VELLETRI

Sentenza n. 495/2008

Estensore Ferrara

ANTICIPO SUI CONSUMI DI GAS – QUALIFICAZIONE COME GARANZIA - FRUTTUSITÀ

**CLAUDIO BELLI**  
Avvocato  
Via Flaminia, 109 - 00196 Roma  
Tel. 063611677 Fax 063611779

n. 495/08 SENT.  
n. 1388/08 R.G.A.C.  
n. 887/08 CRON.  
R. \_\_\_\_\_ REP.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE in VELLETRI dott. FERRARA MAFALDA ANNA ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile R.G.A.C. n. 1388/08 promossa:

, rapp.to e difeso dagli avv.ti CLAUDIO BELLI, CARLO DE MARCO e RITA GENGA e presso di loro elett.te domiciliato.

ATTORE

CONTRO

ITALCOGIM ENERGIE s.p.a. già ITALCOGIM s.p.a. in pers. del  
I.r.p.t. CONVENUTA CONTUMACE

OGGETTO: pagamento somma.

CONCLUSIONI: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio davanti a questo Giudice di Pace, la Italcogim Energie s.p.a. per ivi accertare che la somma di € 34,40, a lui restituita dalla società convenuta, ha avuto ed ha funzione di garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni pecunarie e per l'effetto, dichiarare l'illegittimità della mancata corresponsione degli interessi legali sulla somma indicata, e conseguentemente, condannare la convenuta alla corresponsione degli interessi legali sulla somma indicata, dalla data del pagamento, 31/05/01990, pari a € 33,90, come da conteggio in atti; accertare la vessatorietà della clausola di cui all'art. 1, lett. D dello schema di regolamento di utenza della convenuta unilateralmente predisposto e mai sottoscritto od approvato da esso attore e per l'effetto, dichiarare la

*ANTICIPO SUI CONSUMI DI GAS – QUALIFICAZIONE COME GARANZIA - FRUTTUIOSITÀ*

---

stessa nulla ai sensi dell'art. 36 Cod. cons. o inefficace ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c., con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite. Assumeva che in data 16/05/1990, aveva chiesto alla soc. Italcogim la fornitura del servizio di erogazione del gas presso la residenza di via G. Di Vittorio, 34, in Colleferro, compilando l'apposito modulo, che prevedeva la corresponsione, oltre che del contributo di allacciamento, anche della somma di lire 66,600 (€ 34,40), a titolo di anticipo fornitura gas, somma versata in data 31/05/1990; con fattura n. 0010200007223 del 21/07/2003, la convenuta restituiva ad esso attore la somma di € 34,40, di cui sopra, con applicazione dell'IVA; che la richiesta di corresponsione degli interessi sulla somma di cui sopra, più volte sollecitata, non aveva esito. Benché ritualmente citata, restava contumace la soc. Italcogim Energie s.p.a.. La causa, di natura documentale, sulle rassegnate conclusioni, passava in decisione all'udienza del 18/09/08.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della convenuta, Italcogim Energie s.p.a., ritualmente citata.

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.

La disponibilità nel tempo del danaro altrui arreca certamente un vantaggio economico, che va pagato. In un'economia di mercato, non si non affermare che il danaro è un bene fruttifero e nessuno intende privarsene a favore di un'altri, se non per fini liberali o perché alla privazione consegue un suo vantaggio. Appare del tutto illogico pensare che, in virtù di un regolamento, o di una delibera dell'Autorità dell'Energia Elettrica ed il Gas, possa considerarsi improduttivo il deposito, richiesto da chi eroga un servizio, al momento dell'accensione del contratto di utenza, e versato dal richiedente la fornitura, quale

*ANTICIPO SUI CONSUMI DI GAS – QUALIFICAZIONE COME GARANZIA - FRUTTUSITÀ*

---

anticipo sul consumo, nel caso in esame, del gas. Appare del tutto arbitraria la clausola che prevede il trattenimento di una somma, versata dall'utente, senza riconoscergli il conseguente diritto di esigere il pagamento degli interessi, al momento della ripetizione. E' chiaro lo squilibrio, che dette clausole, inserite nei contratti di fornitura, vanno a determinare nella posizione esercente e utente, il quale ultimo si trova propinato un regolamento, senza poterlo discutere o modificare, in quanto l'erogazione di un servizio, avvenga in regime di monopolio o no, non si può concordare incidendo sulle norme che regolano il contratto. Insomma, "prendere o lasciare" ovvero non utilizzare il gas, rinunciando ad un servizio primario. Appare chiara la vessatorietà della norma del regolamento esaminato, che stabilisce la restituzione del deposito, a garanzia del pagamento, senza interessi. La somma, rimasta a disposizione della soc. Itacom Energie s.p.a. può configurarsi come un pegno irregolare, di cui il creditore pignoratizio ha potuto disporre liberamente, costituendosi una fonte di finanziamento, che non può essere a costo zero. Conseguente che, se una norma del contratto di utenza prevede l'obbligo di versamento di una somma da parte dell'utente, non può la stessa escludere il corrispondente diritto di pagamento di interessi per il periodo di giacenza del danaro, altrimenti la norma sarebbe iniqua. Nei contratti per adesione una clausola onerosa solo per una parte può considerarsi *tamquam non esset*. Ne deriva che, essendo, a parere del Giudicante, il deposito cauzionale assimilabile al pegno irregolare, all'utente, creditore non per sua scelta, vanno corrisposti gli interessi legali maturati nel periodo, sull'importo depositato, rimasto a disposizione della soc. Italcogim Energie s.p.a. che, certamente, ne ha tratto un vantaggio nei tredici anni intercorsi. Specificatamente, la Italcogim Energie s.p.a. va condannata al pagamento, in favore

GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI VELLETRI

Sentenza n. 495/2008

Estensore Ferrara

ANTICIPO SUI CONSUMI DI GAS – QUALIFICAZIONE COME GARANZIA - FRUTTUIOSITÀ

dell'attore, della somma di € 33,90, oltre interessi dalla data della sentenza e spese di lite, liquidate in € [REDACTED] di cui € [REDACTED] per onorari.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, nella causa civile R.G.A.C. n. 1388/08, promossa da [REDACTED] nei confronti di ITALCOGIM ENERGIE s.p.a. in pers. del l.r.p.t., così provvede:

dichiara la contumacia di Italcogim Energie s.p.a.;

accoglie la domanda e per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, per la *causale* in narrativa, della somma di € 33,90, oltre interessi legali dalla data della sentenza e spese di lite per € [REDACTED] di cui € [REDACTED] per onorari.

I.V.A. e C.A.P. come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Velletri il 18/09/08

IL CAPO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
18 SET 2008

IL GIUDICE DI PACE

